

COMUNE DI SIRACUSA

Settore

Attività Produttive e Sviluppo Economico

Regolamento avente per oggetto: "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni per promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio a sostegno della piccola impresa"

Art.1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione dei contributi economici e/o agevolazioni a micro e piccole imprese, per l'avvio, nel territorio comunale, di nuove iniziative imprenditoriali nei settori dell'Artigianato, del Commercio, dell' Industria, del Turismo e dei Servizi, con esclusione dei servizi finanziari e assicurativi e delle attività libero-professionali.

Sono considerate micro e piccole imprese le aziende rientranti nei parametri di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 emanato in sede di recepimento della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Art.2 - Soggetti destinatari dei contributi e/o agevolazioni

Sono destinatarie dei contributi e/o agevolazioni le micro e piccole imprese non costituite alla data del bando operanti nel territorio comunale nei settori di attività dell'Artigianato, del Commercio, dell' Industria, del Turismo e dei Servizi.

Possono ottenere i benefici di cui al successivo art.4 le imprese, con sede legale e amministrativa in Siracusa, costituite come società di persone, ditte individuali, società di capitali, cooperative i cui soci abbiano residenza nel territorio comunale.

Le imprese, pena l'esclusione, dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti per legge e con le normative vigenti in materia fiscale, assicurativa e previdenziale, di avviamento al lavoro, di applicazione dei CCNL di categoria.

Le imprese dovranno impegnarsi a costituirsi e a mettersi in regola con gli adempimenti previsti per legge entro 60 gg. dalla data di comunicazione dell'inserimento utile in graduatoria, pena l'esclusione.

Art. 2 bis – Le imprese aggiudicatarie del contributo, dovranno svolgere l'attività per un periodo non inferiore ad anni tre dall'assegnazione del contributo

Art.3 – I progetti imprenditoriali

I progetti imprenditoriali dovranno consentire l'implementazione e la crescita dell'economia locale e lo sviluppo di nuova occupazione, favorendo l'attrattività, specie turistico-culturale, del contesto territoriale.

Art.4 – Spese ammissibili a contributo

Sono ammissibili a contributo le spese strettamente riconducibili alle attività previste dal progetto e comunque sostenute dopo la pubblicazione del presente avviso.

Sono, segnatamente, ammesse a contributo:

- Spese di locazione di immobili strumentali all'attività di impresa;
 - Spese per l'acquisto di beni strumentali (impianti, macchinari, arredi, attrezzature, veicoli commerciali) da destinare all'avvio di nuove attività artigianali, commerciali, industriali, turistiche o di servizi;
 - Opere murarie di adeguamento dell'immobile alle esigenze d'impresa
- Il contributo comunale, che consiste in una somma di denaro, è destinato all'avvio di nuove attività d'impresa.

Le agevolazioni vengono concesse nei limiti massimi d'importo stabiliti in sede comunitaria con Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti "de minimis", come pubblicato in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 68 del 6/3/1996.

I benefici economici previsti dal presente regolamento non sono cumulabili, relativamente allo stesso investimento oggetto del contributo comunale, ad altre provvidenze agevolate erogate da enti pubblici ovvero disciplinate da leggi statali, regionali o comunitarie.

Le imprese non potranno ricevere le anzidette agevolazioni per più di una annualità.

Art.5 - Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie finalizzate all'erogazione delle predette agevolazioni a fondo perduto sono, annualmente, stabilite dal Consiglio Comunale in sede di bilancio di previsione.

Eventuali risorse derivanti da economie, revoche o rinunce saranno attribuite alle imprese ammesse ma non finanziate per carenza di fondi, secondo l'ordine della graduatoria approvata.

Art.6 - Erogazione dei contributi

I contributi nominalmente assegnati alle imprese vengono erogati direttamente ad esse.

Il contributo verrà erogato in due tranches. La prima, pari al 50%, verrà erogata in seguito alla stipula dell'atto di impegno dietro presentazione di apposita fidejussione di pari importo rilasciata da banche, assicurazioni, o da intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt.106 e 107 del D.lgs. n.385/1993 e successive modifiche ed integrazioni, che rimarrà accesa fino alla approvazione della rendicontazione finale delle spese sostenute e ammesse a contributo e al completo assolvimento degli obblighi previsti nell'atto di impegno e nel bando.

La seconda, pari al restante 50% del finanziamento, verrà erogata a saldo entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione giustificativa e dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale della rendicontazione di tutte le spese sostenute e ammesse a contributo.

Art.7 - Interventi promozionali dell'Iniziativa

L'Amministrazione Comunale promuove l'iniziativa per l'avvio di nuove attività produttive. I beneficiari si impegnano ad avviare azioni informative e pubblicitarie in merito ai contributi ricevuti al fine di dare massima diffusione e trasparenza all'azione amministrativa anche a mezzo di affissione di specifici supporti (vetrofanie, targhe, manifesti..) nei locali delle imprese destinatarie del finanziamento.

Art.8 - Ammissione all'assegnazione dei contributi

L'ammissione all'assegnazione del contributo economico comunale avviene sulla base di apposita procedura di selezione, aperta con cadenza annuale da uno specifico bando che sarà pubblicato in tutto il territorio comunale.

Art.9 - Istanza dei soggetti interessati

La domanda di ammissione alla procedura di selezione redatta su carta legale deve essere corredata, a pena di esclusione, del piano d'impresa relativo ai seguenti argomenti: anagrafica e profilo del progetto, del soggetto proponente, descrizione dell'attività proposta, elementi di innovazione, analisi del mercato, strategie di ingresso nel mercato, aspetti tecnici, aspetti economico-finanziari.

A pena di esclusione la domanda deve essere trasmessa presso la sede comunale, a mezzo lettera raccomandata a/r, o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune o in formato digitale all'indirizzo di posta elettronica (certificata) indicato, entro i termini fissati dal bando.

Art.10 – Valutazione dei progetti

L'iter di valutazione comprende, preliminarmente, la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, relativi alle caratteristiche dei soggetti proponenti di cui all'art. 2, al rispetto dei termini di presentazione delle domande di contributo ed alla corretta presentazione dei piani d'impresa di cui all'art. 9. Seguirà la valutazione dei progetti, che sarà effettuata sulla base di punteggi, da definirsi in sede di bando che valorizzino, prioritariamente, i seguenti criteri:

- Caratteristiche soggettive del concorrente;
- Innovatività e qualità dell'intervento proposto;
- Peculiari ambiti di intervento in tema di valorizzazione del patrimonio culturale e/o ambientale – turismo – commercio e agricoltura a vocazione equosolidale – arte, design, artigianato, nuove tecnologie web;
- Aspetti sociali ed effetti occupazionali dell'intervento;
- Collocazione territoriale dell'attività;

Art.11 – Procedure di valutazione

Le operazioni di ammissione, di valutazione delle domande, ovvero di esclusione, sono curate da un'apposita Commissione tecnica, composta da personale interno, nominata dall'Amministrazione Comunale.

La Commissione composta da tre membri è assistita da un dipendente con funzioni di segretario.

Dal processo verbale, la Commissione dovrà far risultare le motivazioni relative ad ogni singola ammissione ed esclusione.

A parità di condizioni di ammissibilità, il contributo viene accordato in via prioritaria alle iniziative delle nuove imprese giovanili e, in via subordinata, sulla base dell'ordine cronologico di acquisizione delle domande.

Art.12 – Definizione dell'istruttoria e approvazione degli atti

Il Dirigente competente approva l'elenco delle imprese ammesse al contributo, nonché l'elenco delle ditte non ammesse.

L'erogazione del contributo è subordinata alla produzione da parte dei soggetti interessati della seguente documentazione:

a) fattura intestata al soggetto giuridico beneficiario del contributo, debitamente quietanzata con timbro e firma del fornitore sulla fattura (o altro documento contabile) e corredata della

documentazione che consenta la corretta tracciabilità del pagamento (bonifico, estratto conto della banca in casi di assegni bancari);

b) dichiarazione di accettazione di cui al successivo art.13;

c) polizza fidejussoria;

d) autodichiarazione circa il rispetto da parte dell'impresa richiedente, della normativa nazionale sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro;

e) ogni altro atto o documento previsto dalla normativa di riferimento.

La mancata produzione della sopraindicata documentazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta comporterà la decadenza dal beneficio.

Art.13 - Dichiarazione di accettazione dei soggetti beneficiari

La dichiarazione di accettazione di cui al precedente art. 12 lett. b) deve contenere l'esplicita accettazione da parte del beneficiario delle seguenti prescrizioni:

a) la forma giuridica del soggetto fruitore del contributo non può subire trasformazioni in tipologie d'impresa diverse da quelle specificate nell'art.2 del presente regolamento, prima di tre anni dalla data del provvedimento di ammissione al contributo;

b) i beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività ritenuta meritoria del contributo per almeno tre anni dalla data della determinazione di ammissione.

Art.14 - Ispezioni e verifiche

Le aziende che hanno beneficiato del contributo di cui al presente regolamento, debbono impegnarsi a consentire che i tecnici comunali effettuino ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.

Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino non sussistenti, il Dirigente competente adotterà il provvedimento per l'immediata revoca delle agevolazioni concesse, disponendo l'attivazione della procedura di recupero delle somme erogate e delle relative spese.

Art.15 – Agevolazioni tributarie

Alle imprese di cui all'art.1 saranno, altresì, riconosciute, per la durata di 24 mesi, agevolazioni tributarie attraverso l'esonero dal pagamento di tariffe o canoni, in materia di raccolta e smaltimento rifiuti, occupazione suolo pubblico e pubblicità da disciplinarsi secondo i relativi regolamenti.